

Sentenza: n. 217 del 21 luglio 2011

Materia: personale sanitario

Limiti violati: artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché principio di leale collaborazione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 1, 2, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2010, nel testo vigente prima della entrata in vigore dell'art. 3 della l.r. 5/2011; estinzione parziale del giudizio rispetto alle altre questioni sollevate

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1, 2, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), per violazione degli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

La legge censurata detta previsioni finalizzate a contenere la spesa della Regione Puglia in materia sanitaria.

L'art. 1 dispone la sospensione degli effetti di varie disposizioni della l.r. 27/2009 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche) e della l.r. 4/2010 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), fino all'emanazione della sentenza della Corte costituzionale sui ricorsi statali avverso le leggi regionali predette, fermi restando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati alla data del 6 agosto 2010.

L'art. 2, comma 1, fa divieto, per gli anni 2010, 2011 e 2012, ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge censurata.

L'art. 4 prevede la cessazione di efficacia della legge medesima qualora non intervenga la sottoscrizione dell'accordo tra Stato e Regione per il rientro dal deficit sanitario, nei termini fissati dalla legge finanziaria statale 2010 e poi prorogati per la Regione Puglia dal d.l. 125/2010.

Salvaguardando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati alla data del 6 agosto 2010, secondo la difesa erariale la norma di cui all'art. 1 terrebbe

fermi per un periodo significativo gli effetti di disposizioni -recanti misure di stabilizzazione del personale precario - la cui efficacia è sospesa dalla legge impugnata. La stessa norma sarebbe pertanto affetta dai medesimi vizi di legittimità imputati dallo Stato alle disposizioni oggetto di sospensione, in riferimento al principio del pubblico concorso (artt. 3, 51 e 97 Cost.), alla copertura finanziaria (art. 81 Cost.), al coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma), nonché all'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l).

Analoga censura è dedotta riguardo all'art. 4, in quanto la cessazione della efficacia nell'ipotesi di mancata stipulazione dell'accordo comprensivo del piano di rientro dal deficit sanitario *ripristinerebbe gli effetti delle norme sospese.*

Con riferimento all'art. 2, comma 1, la difesa dello Stato lamenta la violazione del principio dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33 Cost.. La norma fa rientrare nell'ambito di operatività del divieto di assunzione anche i medici ospedaliero-universitari senza prevedere la necessità di un'intesa tra la Regione e l'Università, e in questo modo *incide sulla programmazione universitaria e sul fabbisogno di docenti delle facoltà di medicina, delle scuole di specializzazione medica e sulle facoltà sanitarie non mediche, violando anche il principio di leale collaborazione, ex artt. 117 e 118 Cost.*

Successivamente al ricorso, la Regione Puglia ha modificato a più riprese la legge impugnata.

Da un lato, l'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 **ha abrogato l'art. 4 e ha modificato l'art. 1** della legge censurata, eliminando la parte in cui erano fatti salvi i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati alla data del 6 agosto 2010;

Dall'altro, l'art. 3 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 **ha modificato l'art. 2, comma 1**, della legge impugnata, sopprimendo le parole «delle Aziende ospedaliero-universitarie».

A fronte di ciò, lo Stato ha rinunciato al ricorso con riguardo alle censure relative agli artt. 1 e 4, (con conseguente estinzione parziale del giudizio) confermando per contro le censure relative all'art. 2, comma 1.

La Corte rileva che quest'ultima disposizione, nella nuova versione, non riguarda più il personale delle aziende ospedaliero-universitarie. Tuttavia, poiché il divieto di *turn-over* vale dall'entrata in vigore della legge, ossia dalla metà di ottobre 2010, nel periodo (circa sei mesi) in cui la norma è stata in vigore anche per le aziende ospedaliero-universitarie *può ragionevolmente presumersi che la stessa abbia trovato applicazione, impedendo l'assunzione in servizio di personale presso questi enti.*

La Consulta deve pertanto pronunciarsi sulla legittimità della norma *de qua* nel testo antecedente la modifica e nella parte in cui si applica alle aziende ospedaliero-universitarie.

Ciò premesso, la questione è fondata, giacché la Regione non può, come da costante giurisprudenza costituzionale, *dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie, ma deve garantire il principio dell'autonomia delle università e il principio di leale collaborazione tra università e Regione* (artt. 33, 117 e 118 Cost).

Per questi motivi è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della l.r. 12/2010 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l.r. 5/2011, nella parte in cui si applica alle aziende ospedaliero-universitarie.